

Circolare n. 9 del 24/11/2010  
Ai signori clienti

Oggetto: indicazione in fattura del costo carburante da parte degli autotrasportatori, alla luce delle novità legislative recentemente entrate in vigore.

Con uno specifico Decreto il Legislatore ha modificato, recentemente, la disciplina dei contratti di trasporto introdotta dalla c.d. "Manovra d'estate" (2008) la cui funzione, si rammenta, è quella di garantire la correttezza delle pattuizioni nel settore del trasporto di cose per conto terzi e, di riflesso, la sicurezza stradale.

La suddetta disciplina prescrive, in particolare, per i contratti non scritti:

- l'indicazione del costo del carburante in fattura;

- il rispetto di una quota "minima" di corrispettivo riferita ai costi diversi dal carburante.

#### Contratti di trasporto scritti e non scritti

##### Contratti scritti

In base alla normativa attuale si è in presenza di contratto scritto se, nello stesso, sono indicati i seguenti elementi considerati "essenziali":

1. nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
2. numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per c/terzi;
3. tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
4. corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
5. luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
6. tempi massimi per il carico e scarico della merce trasportata.

L'art. 1-bis, DL n. 103/2010, che modifica il c. 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dispone che con decorrenza dal 12.8.2010 nel contratto di trasporto stipulato in forma scritta:

- "l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio".

In merito ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta il citato art. 83-bis dispone che:

- se nella fattura emessa dal vettore è indicato un corrispettivo inferiore ai citati "costi minimi di esercizio" l'azione del vettore per il pagamento della differenza si prescrive in 1 anno "decorrente dal giorno di completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari" di settore;

- se le prestazioni di trasporto non superano la percorrenza giornaliera di 100 Km l'importo del corrispettivo spettante al vettore è rimesso all'autonomia negoziale delle parti salve diverse pattuizioni fondate sui citati "accordi volontari di settore" (comma 4-quater);

- il vettore deve fornire al committente "all'atto della conclusione del contratto" la documentazione, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulta la regolarità della sua posizione assicurativa/previdenziale, ossia del c.d. "DURC" (comma 4-quinquies);

- se le prestazioni di trasporto eccedono i 30 giorni il costo del carburante, già individuato nel contratto o nelle fatture emesse (dal vettore), va adeguato "sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato".

### Contratti non scritti

Se, al contrario, il contratto di trasporto tra committente e vettore non sia stipulato forma scritta:

- sarà la fattura emessa dal vettore ad evidenziare la parte di compenso dovuto quale costo del carburante sostenuto dallo stesso per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- può accadere che in fattura sia inserito, quale corrispettivo della quota diversa dal carburante, un importo inferiore a quello stabilito negli accordi;

- in tal caso, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza, entro 5 giorni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 giorni successivi, il vettore, a pena di decadenza, può proporre, nei 15 giorni successivi, domanda d'ingiunzione al pagamento.

### Costo medio del carburante

Per riuscire ad ottenere l'importo da indicare in fattura è necessario determinare il costo medio del carburante che tenga conto delle diverse tipologie di veicoli e che tenga, altresì, conto delle rilevazioni del costo medio.

La quota parte del corrispettivo riferita ai costi del carburante da indicare in fattura è data dalla seguente formula:

$$\text{Costo medio per Km}^* \times \text{Km percorsi}^{**}$$

\* desunto da specifiche tabelle ministeriali e riferito al mese precedente l'esecuzione del trasporto

\*\* oggetto della prestazione di trasporto eseguita dal vettore a favore del committente

Valga il seguente Esempio

Si ipotizzi il caso:

- vettore con veicolo di massa complessiva superiore a 26 t;
  - nel mese di settembre 2010 effettua una prestazione di trasporto con una percorrenza di Km 170;
  - il contratto viene stipulato in forma non scritta;
  - per la prestazione viene pattuito un corrispettivo pari a € 300;
  - percorrenza 170 Km;
- 
- costo medio del carburante per Km di percorrenza 0,354 € (individuato dalla tabella del ministero);
  - quota percentuale dei costi di carburante sul corrispettivo totale 21,2% (individuata dalla tabella del ministero);
  - quota costo del carburante da esporre in fattura € 60,18 (170 x 0,354);
  - quota "di costo minimo" diversa dal carburante € 223,68 (60,18 x 78,8\* / 21,2).

\* 78,8 è dato da 100 - 21,2

Il compenso di € 300 è giusto perchè la parte di corrispettivo relativa alla quota di costo diversa dal carburante che ammonta a € 239,82 (300 - 60,18) è superiore alla quota "di costo minimo" di € 223,68 calcolata in base ai parametri sopra evidenziati.

Se la parte del corrispettivo che non fa riferimento ai costi del carburante risulta inferiore rispetto a quella determinata facendo riferimento ai parametri individuati dall' "Osservatorio" il vettore può chiedere al committente il pagamento della differenza.

La fattura dovrà essere così compilata:

**Brios trasporti srl**  
via Vittorio Emmanuele n. 10 Milano  
P.Iva XXXXXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXX

Spett.le **Logistica srl**  
via Manzoni n. 111 Genova  
P.Iva XXXXXXXX C.F. XXXXXXXX

**Fattura n. 15 del 08/11/2010**

Trasporto di 15 quintali di carta da macero da Milano Via Garibaldi a Genova via Principe Umberto	€ 300,00
Iva 20% (su 300,00)	€ 60,00
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>€360,00</b>

---

Il costo del carburante del viaggio indicato in fattura sostenuto dal vettore e dovuto dal committente e pertanto incluso nel corrispettivo è pari a 60,18 € ex art. 83-bis, DL n. 112/2008.

Lo Studio Commercialistico Murdocca ringrazia per l'attenzione